



ORDINANZA N° 35/2026/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Vibo (VV). Autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi, ubicati all'interno del sedime portuale, richiesta dalla "Pro- Loco di Vibo marina Aps- Associazione di promozione sociale" per lo svolgimento di eventi serali estivi.
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 287 del 12.11.2025 con il quale l'Avv. Paolo Piacenza è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;

VISTO	l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;
VISTA	l'istanza/PEC pervenuta in data 22/06/2026 con nota prot. N. 0019874 E, con la quale La "Pro- Loco di Vibo marina Aps- Associazione di promozione sociale" ha chiesto l'autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del sedime portuale di Vibo Valentia Marina per eventi/ intrattenimenti socio-culturali pubblici e gratuiti per cittadini e turisti, al fine di favorire l'accoglienza e la promozione del porto e del territorio;
RITENUTO	di non ravvisare, all'attualità, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;
CONSIDERATO	pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità;
VISTA	l'Ordinanza n. 66/2022 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, recante " <i>Regolamento di sicurezza portuale</i> ", aggiornato con ordinanza n. 38/2023, in data 19/6/2023;
VISTA	l'Ordinanza n. 36/2022 dell'Autorità di Sistema Portuale recante " <i>la Disciplina degli accessi nell'ambito del porto di Vibo Valentia marina</i> ";
VISTA	l'Ordinanza n. 42/2023 dell'Autorità di Sistema Portuale recante la nuova " <i>Destinazione funzionale delle banchine del porto di Vibo Valentia marina</i> ";
PRESO ATTO	che nulla osta ai fini demaniali marittimi alla temporanea destinazione dell'area per le finalità di pubblico interesse segnata nell'istanza;
VISTO	l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
VISTE	le Circolari n° 90 - prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 – prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
VISTO	il Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella giurisdizione del SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO approvato con Decreto n. 106/2025, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità di sistema Portuale;
CONSIDERATO	che trattasi di attività di promozione sociale e portuale, volte al perseguimento ed alla garanzia di interessi pubblici superiori, pertanto, la messa a disposizione dell'area può avvenire a titolo non oneroso;
CONSIDERATO	che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata soltanto alla durata inserita al "RENDE NOTO";
VISTO	altresì l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1/94, n. 84;
VISTI	gli atti d'ufficio;

SU PROPOSTA del RUP e del Dirigente dell'Area Arch.Giuseppe Cardona che attesta la regolarità tecnica-amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Segretario Generale F.F. dott. Pasquale Faraone;

RENDE NOTO

Che, nelle ore e nel giorno della manifestazione indicata in tabella, in una porzione del retro-banchina Fiume si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza della zona interessata con la seguente modalità per l'installazione di gazebo amovibili per attività di promozione sociale e portuale:

Evento	Giorni	Luogo ed Ora
<i>“Ti Porto al cinema”</i>	Venerdì 7 Agosto 2026 Venerdì 21 Agosto 2026 Venerdì 28 Agosto 2026	Retro- Banchina Fiume 20:00 – 24:00
<i>“Ti Porto un libro”</i>	Venerdì 10 Luglio 2026 Venerdì 17 Luglio 2026 Venerdì 24 Luglio 2026 Venerdì 31 Luglio 2026	Retro- Banchina Fiume 20:00 – 24:00
<i>“Premio Porto Santa Venere”</i>	Sabato 19 Settembre 2026	Retro- Banchina Fiume 20:00 – 24:00

ORDINA

ART.1

ZONE DI INTERDIZIONE

Nell'area di demanio marittimo individuata in tabella è vietato il transito di qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione dei mezzi impiegati per la buona riuscita dell'evento, eventuali mezzi istituzionali, di soccorso e di pubblica sicurezza e ci si dovrà astenere dallo svolgere attività che possano turbare lo svolgimento delle attività autorizzate con la presente ordinanza.

ART. 2

MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE D. M. PORTUALI INTERESSATE

La “Pro- Loco di Vibo marina Aps- Associazione di promozione sociale”, durante il periodo di utilizzo della zona demaniale marittima oggetto della presente ordinanza:

1. qualora siano installati impianti elettrici, gruppi elettrogeni o strutture temporanee, l'area dovrà essere dotata di adeguati mezzi di estinzione;
2. garantire aree sterili ai margini delle zone destinate all'installazione delle strutture amovibili, per assicurare il transito dei veicoli di emergenza/sicurezza a ridosso delle attività commerciali;
3. posizionare idonea segnaletica e barriere protettive in corrispondenza del ciglio banchina e delle aree prospicienti lo specchio acqueo, atte a prevenire il rischio di caduta in mare;
4. tenere sgombrare le aree previste per i parcheggi;
5. assicurare il presidio dei varchi e delle vie di fuga mediante personale incaricato dall'organizzazione, secondo quanto eventualmente disposto dalle competenti Autorità di pubblica sicurezza;
6. rispettare i Regolamenti in vigore, relativi alla disciplina degli accessi, la circolazione e la sosta nell'ambito portuale di Vibo Valentia Marina;
7. rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, avuto particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 del 3/4/2006, nonché delle pertinenti ordinanze

emanate in materia dalle autorità competenti, avendo cura di rimuovere i rifiuti urbani e speciali assimilati prodotti nelle aree interessate, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà in danno della **“Pro- Loco di Vibo marina Aps- Associazione di promozione sociale”**.

ART.3 INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE AMOVIBILI

La **“Pro- Loco di Vibo marina Aps- Associazione di promozione sociale”** dovrà:

1. eseguire la verifica di conformità degli impianti e dei materiali destinati alle attività/eventi;
2. acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio di eventuali strutture ed impianti, redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio delle attività;
3. le strutture amovibili dovranno essere prive di angoli vivi ed installate con sistemi di ancoraggio resistenti alle intemperie o avverse condizioni meteorologiche;
4. le strutture amovibili dovranno essere, altresì, fissate al suolo in maniera stabile ovvero rispettando i requisiti di legge, ai fini della sicurezza, previsti dal D.lgs. 81/2008;
5. qualora sia prevista l'installazione di strutture, impianti o manufatti all'interno del circuito doganale, dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione di cui all'art. 19 del D.Lgs. 374/1990;
6. in ogni caso, ai fini dell'emissione della presente Ordinanza, realizzare esclusivamente le attività e l'installazione dei gazebo rimovibili richiesti.

ART. 4 DURATA

La presente autorizzazione ha effetto e durata esclusivamente nei giorni al **“Rende noto”**.

Decorso i suddetti termini, la **“Pro- Loco di Vibo marina Aps- Associazione di promozione sociale”** provvedere a propria cura e spese e senza alcun'altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature, installate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime al libero uso pubblico.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e, pertanto, l'eventuale deposito su banchine/piazzali costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

Relativamente al corrispettivo da versare da parte della **“Pro- Loco di Vibo marina Aps- Associazione di promozione sociale”** per utilizzazione delle zone demaniali marittime, considerato il carattere socio-culturale, nonché la natura no-profit dell'associazione richiedente, nonché l'esigua durata della manifestazione, la presente autorizzazione viene rilasciata senza alcun corrispettivo di canone.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO

La **“Pro- Loco di Vibo marina Aps- Associazione di promozione sociale”** risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro,

antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza. L'Autorità di Sistema Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la **La "Pro- Loco di Vibo marina Aps- Associazione di promozione sociale"** direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Sono in particolare a carico della suddetta associazione:

- a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni informatiche ed elettroniche;
- b) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- c) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
- d) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- e) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla – osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa;
- f) tutte le spese di installazione ovvero di rimozione, qualora necessario, delle strutture amovibili realizzate;
- g) il controllo delle strutture amovibili a tutela della pubblica incolumità.

ART. 6 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 7 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 8 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 09/07/2026

IL DIRIGENTE
DELL'AREA UFFICI AMMINISTRATIVI DECENTRATI
Arch. Giuseppe CARDONA

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
Avv. Paolo Piacenza